

**Relazione Illustrativa e tecnico finanziaria**  
**Contratto collettivo decentrato integrativo**  
**CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI CONGEDI PARENTALI SU BASE ORARIA**

**Introduzione**

L'articolo 40, comma 3-sexies del D. Lgs. n. 165/2001 prevede che a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo.

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto lo "Schema standard di relazione tecnico-finanziaria" e lo "Schema standard di relazione illustrativa", quali allegati alla circolare 19 luglio 2012 n. 25. Gli schemi hanno natura obbligatoria nelle diverse sezioni in cui sono suddivisi.

Tali relazioni saranno pubblicate in modo permanente, ai sensi dell'art. 21 comma 2 D. Lgs. 33/2013 (l'art. 40-bis comma 4 del D.Lgs. 165/2001 è stato abrogato dall'art. 53 D.Lgs. 33/2013), sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Prato nella apposita sezione.

**Premessa**

*In data 29 giugno 2016 la delegazione trattante di parte pubblica e parte sindacale hanno sottoscritto in modo definitivo l'accordo recante i "Criteri per la fruizione dei congedi parentali su base oraria"*

La definizione dell'accordo è stata conseguita nell'ambito delle politiche di pari opportunità e di conciliazione dei tempi di vita e lavoro promosse nell'ente, tenuto conto del seguente quadro normativo e di contesto:

- il D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e sue successive modifiche e integrazioni;
- la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto alcune modifiche al Testo Unico sopra citato;
- il D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 80 Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- la circolare INPS n. 152 del 18 agosto 2015 recante indicazioni sul "Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 in attuazione dell'art. 1, commi 8 e 9 della legge delega n. 183 del 2014 (Jobs Act). Fruizione del congedo parentale in modalità oraria";
- il D.Lgs. 14/09/2015, n. 148 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 e in particolare l'art. 43 comma 2;
- la nota INPS n. 6704 del 3 novembre 2015 recante precisazioni sulla "Cumulabilità del congedo parentale fruito in modalità oraria con altri riposi o permessi. Chiarimenti".

L'art. 32 del D.Lgs. 151/2001 citato, così come modificato dalla L. 228/2012 e dal D. Lgs. 80/2015, ha introdotto la possibilità di frazionare ad ore la fruizione del congedo parentale, rinviando tuttavia alla contrattazione collettiva di settore il compito di stabilire le modalità di fruizione del congedo stesso su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

Il comma 1-ter del medesimo articolo 32 stabilisce che in caso di mancata regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore possa scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria e che la fruizione su base oraria sia consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero.

Stante l'assenza di una regolamentazione da parte della contrattazione collettiva della materia, sono stati definiti i criteri per la fruizione oraria del congedo parentale a livello di ente. Qualora dovesse intervenire una diversa regolamentazione da parte della contrattazione nazionale, la disciplina aziendale sarà modificata sulla base delle diverse disposizioni.

In data 4 maggio 2016 la delegazione trattante di parte pubblica e quella di parte sindacale hanno sottoscritto l'ipotesi di contratto recante i "Criteri per la fruizione dei congedi parentali su base oraria".

*A seguito del parere reso dal Collegio dei Revisori dei conti in data 16 maggio 2016 e della redazione della presente relazione, la Giunta camerale con deliberazione n. 42/16 del 06/06/2016 ha autorizzato la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo.*

### Relazione Illustrativa

La presente relazione illustrativa si riferisce alla stipula della preintesa per il contratto integrativo recante i “*Criteri per la fruizione dei congedi parentali su base oraria*”.

*Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge*

<b>Data di sottoscrizione</b>		<b>Preintesa 4 maggio 2016</b> <b>Contratto 29 giugno 2016</b>	
<b>Periodo temporale di vigenza</b>		<b>Dall’anno 2016</b>	
<b>Composizione della delegazione trattante</b>		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente dott.ssa Catia Baroncelli, Segretario Generale Componenti dott.ssa Silvia Borri, Vice Segretario Generale Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-CGIL, CISL-FP, UIL FPL, RSU Firmatarie della preintesa: FP-CGIL, CISL-FP , RSU Firmatarie del contratto: FP-CGIL, CISL-FP; RSU	
<b>Soggetti destinatari</b>		Personale non dirigente	
<b>Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</b>		Criteri per la fruizione dei congedi parentali su base oraria	
<b>Rispetto dell’iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</b>	<b>Intervento dell’Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell’Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</b>	È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno? <b>Sì in data 16 maggio 2016</b>	
		L’Organo di controllo interno non ha formulato rilievi	
	<b>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</b>		Il Piano della performance per l’anno 2016 previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009 è stato adottato con deliberazione della Giunta Camerale n. 2/16 del 25.01.2016.
			Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 è stato adottato con deliberazione della Giunta Camerale n. 03/16 del 25.01.2016
			Il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016 – 2018 previsto dall’art. 1, comma 8 della Legge 190/2012 è stato adottato con deliberazione della Giunta Camerale n. 04/16 del 25.01.2016
			Il Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Prato, previsto dall’art. 54, comma 5, d.lgs. 165/2001, è stato adottato con deliberazione della Giunta Camerale n. 62/14 del 24.06.2014 e modificato con deliberazione della Giunta Camerale n. 63/15 del 10.07.2015
			L’art. 11 del D. Lgs. 150/2009 è stato abrogato dal D.Lgs. 33/2013. Ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 33/2013 il riferimento si intende all’art. 10 dello stesso decreto. L’attestazione dell’OIV – da adottarsi con specifica relazione poi trasmessa all’organo di vertice politico – circa il corretto assolvimento dell’obbligo di pubblicazione di cui ai comma 6 e 8 dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013 potrà essere rilasciata nei termini di legge.
	La Relazione della Performance per l’anno 2016 sarà predisposta nei termini di legge e sottoposta all’esame – ai fini della sua validazione – dell’OIV		
<b>Eventuali osservazioni</b>			

*Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)*

**A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo**

Art. 1 - Oggetto

Definizione dei criteri per la fruizione su base oraria del congedo parentale, di cui all'art. 32 del D. Lgs. N. 151/2001 smi.

Art. 2 – Definizione dei criteri

La disposizione contrattuale prevede la durata minima e massima di fruizione oraria del congedo parentale e l'applicazione a personale camerale con contratto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale.

Art. 5 – Durata convenzionale della giornata lavorativa

Ai fini della quantificazione in giornate dei congedi parentali fruiti in forma oraria, la durata della giornata lavorativa è convenzionalmente definita in 7 ore e 12 minuti. La durata della giornata lavorativa convenzionalmente definita per i part-time è ridotta in ragione della percentuale del part-time stesso.

Art. 6 – Decorrenza

La disciplina contrattuale aziendale si applica a partire dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto.

**B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse**

Il contratto decentrato in esame non dispone in merito all'utilizzo di risorse, ma definisce le modalità e i criteri per la fruizione oraria del congedo parentale, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 151/2001 smi.

**C) effetti abrogativi impliciti**

Non si determinano effetti abrogativi impliciti, in quanto la materia non era precedentemente disciplinata da contratti aziendali.

**D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità**

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità.

**E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche**

La materia non è disciplinata dalla preintesa in esame.

**F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale**

Si intende dare compiuta attuazione a quanto previsto dalla normativa introdotta dal Legislatore con l'32 commi 1 bis e 1 ter del D.Lgs. 151/2001, così come modificato dalla L. 228/2012, al fine di attuare una politica attiva volta alla conciliazione dei tempi famiglia lavoro, tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ente.

**G) altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto**

Le informazioni utili per la comprensione degli istituti regolati dal contratto sono contenute nelle precedenti sezioni.

**Relazione Tecnico Finanziaria**

La presente relazione tecnico finanziaria ha il compito di individuare e quantificare i costi e attestarne la compatibilità e la sostenibilità nell'ambito degli strumenti annuali di bilancio.

Il presente contratto disciplina criteri per la fruizione oraria del congedo parentale di cui all'art. 32 del D.Lgs. 151/2001 smi e non comporta alcun onere aggiuntivo per l'ente camerale.

Prato, 06 giugno 2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Catia Baroncelli)

